

U N I O N E C O M U N I "M A R M I L L A"

***Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas - Lunamatrona –
Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar***

Provincia del Medio Campidano - Viale Rinascita,19-09020 Villamar (Vs) –

tel. 070.9306024 - fax. 070.9306234

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADA URBANE,
SVUOTAMENTO CESTINI DEL COMUNE DI LUNAMATRONA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA.**

2015/2016

TITOLO I

Norme Generali

Articolo 01 - **OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Formano oggetto del presente capitolato le seguenti prestazioni, così come dettagliatamente descritte negli articoli successivi, da espletarsi secondo le modalità riportate nel titolo II dedicato alle norme di svolgimento dei servizi di I.U.: spazzamento e altri servizi collaterali, nel Comune di LUNAMATRONA:

A. Servizi di spazzamento e pulizia stradale

A 1 Spazzamento stradale meccanizzato

A 2 Spazzamento stradale manuale

A 3 Gestione dei cestini stradali con svuotamento e cambio sacchetto

A 4 noleggio scarrabile

A 5 trasporto e conferimento in discarica rifiuti derivanti dallo spazzamento e dai cestini

2. Si precisa che i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolti esclusivamente all'interno del territorio del Comune di LUNAMATRONA.

3. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti ad impianti di smaltimento regolarmente autorizzati.

Articolo 02 - **DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'appalto avrà la seguente durata: mesi ventiquattro (24), ovvero anni due, dal 01/01/2015 al 31/12/2016;

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.

3. Al termine della durata dell'appalto relativa ai servizi di cui ai precedenti commi, qualora la procedura per addvenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi stessi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Articolo 03 - **IMPORTO A BASE D'ASTA E CANONE ANNUALE**

1. Il servizio consiste nello spazzamento di tutte le strade urbane con frequenza mensile per un totale km. 14,00.

Il servizio prevede inoltre il posizionamento di uno scarrabile di adeguate dimensioni ed il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti. Sono previsti anche lo svuotamento di n. 30 cestini compresa la sostituzione del sacchetto.

Quadro economico

1) Spazzamento strade con frequenza mensile: km. 14,40 x 12 x 90,00 =	€.	22.464,00
2) Nolo scarrabile: n. 1 x 12 x 150,00 =	€.	1.800,00
3) Trasporto in discarica: 12 x 160,00 =	€.	1.920,00
4) Svuotamento cestini con frequenza settimanale: n. 30x52x0.75 =	€.	1.170,00
5) ONERI DI SMALTIMENTO	€	4000,00
sommano importo del servizio	€.	24.442,00
I.V.A. 10%	€.	2.444,00
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO.....	€.	26.886,00

1.1 L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è pari a €**48.884,00** oltre IVA del 10%, per un totale, così articolato:

1.a) 13.295,00 €/anno, **oltre IVA 10%, quale canone soggetto a ribasso di gara;**

1.b) 10.647,00 €/anno **oltre IVA 10%, non soggetto a ribasso di gara, per costo del personale;**

1.c) 500,00 €/anno, **oltre IVA 10%, non soggetto a ribasso di gara, per oneri della sicurezza;**

2. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà corrisposto un canone annuo pari all'importo annuo dell'appalto al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

3. Con il canone annuo l'Appaltatore si intende compensato, da parte dall'Unione, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art.4.

4. Il canone annuo sarà pagato dall'Unione all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro novanta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile.

5. Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.

6. L'eventuale ritardato pagamento da parte dall'Unione delle rate del canone di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

7. Dal pagamento del canone mensile convenuto, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio.

8. Le sanzioni applicate, in caso di disservizi, saranno altresì decurtate dalla polizza fidejussoria definitiva.

9. Si potrà, tuttavia, non procedere al pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dall'Unione, risulteranno non svolti.

Articolo 04 – **VARIAZIONE DEL CANONE**

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

2. I servizi possono essere incrementati sino al 50% dell'ammontare dell'appalto dietro richiesta da parte del comune interessato.

Articolo 05 - **OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE**

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- al D.Lgs. 152/2006
- al R.D. 23.05.1924, n. 827;
- alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
- al D.lgs. 19.07.1994 n. 626, in ordine alla sicurezza nei cantieri;
- al D.lgs. 163/2006;
- alla Lg. n. 123 del 3/08/2007;
- alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

Articolo 06 - **SEDI E RECAPITI**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà possedere o reperire, a sua cura e spese, un cantiere, debitamente autorizzato, per il ricovero dei materiali e dell'attrezzatura, impiegati nell'espletamento dei servizi.

2. L'appaltatore dovrà, inoltre,

a) mantenere edotta l'Unione, circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto,

comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

b) mantenere almeno una sede operativa all'interno del territorio del Comune di LUNAMATRONA o nel territorio dell'Unione entro il raggio di 20 Km dal municipio del Comune di LUNAMATRONA;

c) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

Articolo 07 - FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro la data che verrà comunicata .

2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'Unione procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Articolo 08– CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA – SPESE

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dall'Unione; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.

4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Unione, nonché della tacitazione di crediti e

sposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dall'Unione circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dall'Unione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

7. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

Articolo 09 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152 del 3/04/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del codice civile.

4. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.

5. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

6. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'Unione avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).

7. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l'Unione potrà disporre la risoluzione del contratto come da art.15 del presente capitolato.

8. L'Appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

Articolo 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso l'Unione del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dall'Unione e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99 e s.m.i..

3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'Unione avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Unione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità e danno ambientale con massimale di almeno € 500.000 (cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.

8. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità

civile per autoveicoli e ciclomotori per un massimale unico di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun automezzo e motomezzo.

9. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.

10. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare una adeguata polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, dei contenitori domiciliari o ad uso e concessione privata, fermo restando l'estensione assicurativa per i contenitori (anche familiari) ubicati o movimentati nelle aree ad uso pubblico.

11. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e lg. n. 123/2007).

12. Ai sensi dell'art. 1 c.910, lettera a) della Legge 296/2006 s.m.i. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie, nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dall'Unione.

Articolo11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Unione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Unione segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

4. L'Appaltatore si impegna, per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto e per tutta la loro durata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore (F.I.S.E. e/o FEDERAMBIENTE) e assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali, a garantire l'assunzione del personale della ditta appaltatrice uscente senza periodo di prova.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
7. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
8. L'appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad effettuare il passaggio diretto e immediato del personale, già operante nell'appalto in corso, ai sensi dell'art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale

Articolo 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'Unione , pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Unione.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.118 del D.Lgs 163/06.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi dell'art.118, c.3 , del D.Lgs. n. 163/2006, l'Unione, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Articolo 13 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Unione provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore a mezzo degli Uffici Comunali competenti.
2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'Appaltatore di ruolino mensile compilato e trasmesso quotidianamente al Comune e contenente la rendicontazione di tutti i servizi svolti e relative aree interessate.

Comunicazione mensile della quantità dei rifiuti assimilati raccolti dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio.

3. Sarà cura dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire rapporti mensili, in accompagnamento alla fattura per il pagamento del canone, in cui dovranno essere evidenziati i quantitativi totali di rifiuti raccolti.
5. Tali rapporti dovranno essere forniti in forma cartacea e su supporto informatico concordato con l'Unione ed essere firmati dall'Appaltatore che ne attesterà pertanto la veridicità e la correttezza ai sensi di legge.
6. La mancanza o l'incompletezza del report, del ruolino giornaliero, ovvero dei rapporti di cui sopra, costituirà motivo sufficiente per l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 14 e, nei casi più gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore.
7. L'Unione si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti da conferire in discarica, sui mezzi e sul personale impiegato. Pertanto, l'Appaltatore dichiara sin d'ora di porre l'Unione in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.

Articolo 14 - INFRAZIONI E PENALITA'

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:

- a) per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari a **due decimi** di una mensilità del canone annuo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza;
- b) per mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto in alcune vie o zone) si applicherà una trattenuta così calcolata:

canone annuo del servizio x vie non servite / numero vie da servire con un minimo di **€ 150,00** (centocinquanta/00) per la prima infrazione e di **€ 250,00**(duecento/00) per quelle successive;

c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di **€100,00** (cento/00) ad un massimo **di € 200,00**(duecento/00);

d) per inadempienze relative alla corretta compilazione e gestione dei documenti di trasporto, da un minimo **di € 100,00**(cento/00) ad un massimo di **€ 200,00**(duecento/00);

e) per il mancato invio dei calendari dei servizi verrà erogata una sanzione di **€ 150,00**(centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;

f) per ogni altra inadempienza nelle modalità esecutive diverse da quelle stabilite verrà erogata una sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00);

g) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00). L'Unione si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.

2. Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici Comunali competenti e/o dagli Ispettori dall'Unione e trasmesse mediante rapporto al Consorzio, che ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

3. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'Unione, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

5. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Unione, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

6. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dall'Unione sulla rata del canone in scadenza.

7. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'Unione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

9. In casi di forza maggiore l'Appaltatore, al fine di assicurare comunque la regolarità del servizio, potrà ricorrere al subappalto, previa comunicazione scritta al Consorzio e trasmissione dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti del subappaltatore ove necessaria.

Articolo 15 - **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dall'Unione, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito,

sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;

e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);

f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell'Unione;

g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;

h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del canone annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;

i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Unione agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'Unione comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché l'Unione dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 16 – **COOPERAZIONE**

1. E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al competente Ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
2. E' fatto obbligo di denunciare al Consorzio qualsiasi irregolarità coadiuvando l'opera del Consorzio stesso.

Articolo 17 – **SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti al Consorzio prima della stipula del contratto.

Articolo 18 - **CONTROVERSIE**

1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Per la cognizione delle controversie è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Cagliari.

Articolo 19 - **TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o smaltimento fissati e/o concordati con l'Unione, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. Il trasporto e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Articolo 20 - **VARIAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI E DEL CORRISPETTIVO**

1. L'Unione potrà stabilire modifiche delle modalità di espletamento del servizio per ottemperare a nuove disposizioni normative, per migliorare il servizio di spazzamento e/o per integrare nuovi servizi non previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore, a richiesta del Committente, dovrà estendere o ridurre, qualitativamente e quantitativamente, i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, alle stesse condizioni del presente capitolato speciale, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, al

momento della stipula dello stesso, senza poter sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di qualsiasi natura in applicazione degli artt. 11 R.D. n. 2240/23 e 120 R.D. 827/1924. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per le prestazioni svolte ai sensi del presente comma sarà rideterminato sulla scorta della variazione dei servizi, ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Variazioni di entità superiori ad un quinto potranno essere concordate tra le parti alla stregua del relativo elenco prezzi allegato.

Articolo 21 – **SERVIZI FESTIVI E NOTTURNI**

1. Il corrispettivo dei servizi festivi e notturni non verrà maggiorato rispetto al corrispettivo dei medesimi servizi feriali qualora l'incidenza economica di tali servizi non superi il 5% del totale.

2. Al di là di tale soglia il corrispettivo degli ulteriori servizi richiesti sarà maggiorato tenendo conto del maggior costo contrattuale del lavoro, applicato alle analisi dei costi allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Valerio Porcu

Titolo II

Norme di Svolgimento dei Servizi di I.U. del Comune di LUNAMATRONA

Articolo 23 – I SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE ED I SERVIZI COLLATERALI

1. Il presente articolo disciplina:

A 1 Spazzamento stradale meccanizzato

A 2 Spazzamento stradale manuale

A 3 Gestione dei cestini stradali con svuotamento e cambio sacchetto

A 4 noleggio scarrabile

A 5 trasporto e conferimento in discarica rifiuti derivanti dallo spazzamento e dai cestini

2 -Il servizio di spazzamento stradale

a) Il servizio viene espletato sia meccanicamente che manualmente a seconda della strada da trattare, e riguarda strade, marciapiedi, piazze, piste ciclabili, parcheggi, incroci, aree di uso pubblico, cigli stradali su entrambi i lati della sede stradale.

b) Nel servizio di spazzamento è prevista anche la pulizia dei vialetti e dei camminamenti delle zone a verde ornamentale dei Cimiteri comunale. Nel periodo 15 ottobre – 15 novembre, in occasione della festa dei Morti e dei Santi (1 e 2 Novembre), l'intervento dovrà essere espletato giornalmente

c) Particolare attenzione ed urgenza va posta nella pulizia degli escrementi degli animali.

d) Attualmente lo spazzamento è articolato su zone d'intervento, con frequenze diverse. I nastri lavorativi sono indicati nella scheda del Comune di LUNAMATRONA.

2 - La gestione dei cestini stradali

a) Il servizio della gestione dei cestini prevede il ricambio del sacco e/o la conseguente raccolta dei materiali contenuti nei cestini getta-carta appositamente posizionati, l'eventuale manutenzione e la pulizia intorno al cestino gettacarte.

b) Dovranno essere svuotati tutti i cestini posizionati (circa 30).

c) Le frequenze del ricambio dei sacchi avverranno con frequenza settimanale.

3 – Il noleggio di uno scarrabile

Lo scarrabile dovrà avere le dimensioni tali da contenere un quantitativo di rifiuti compatibile con la frequenza del trasporto degli stessi;

4) – Il trasporto e conferimento in discarica

Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti in discarica autorizzata secondo il bacino cui il comune interessato è assegnato dal piano regionale.

Articolo 24 GLI SMALTIMENTI FINALI

1. L'Appaltatore è tenuto a conferire i rifiuti la cui gestione è oggetto del presente appalto negli appositi scarrabili messi a disposizione dalla ditta appaltatrice e compreso nel presente appalto, per essere poi trasportato in discarica autorizzata;
2. I costi di trasporto e conferimento agli impianti, come pure gli altri oneri inerenti (pedaggi stradali, pesature, ecc..) sono compresi nel corrispettivo del servizio.
3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disagio alle persone né danno all'ambiente.
4. Nessun compenso sarà comunque riconosciuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo di oneri indotti dal conferimento a maggiore distanza, quali a titolo esemplificativo gli eventuali tempi morti del personale di raccolta o addetto alla guida degli automezzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Valerio Porcu